

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: ZG

Convenuta: Beobank SA

**Dispositivo**

L'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE,

deve essere interpretato nel senso che:

il prestatore di servizi di pagamento di un pagatore è tenuto a fornire a quest'ultimo le informazioni che consentono di identificare la persona fisica o giuridica beneficiaria di un'operazione di pagamento addebitata sul conto di tale pagatore e non soltanto le informazioni di cui detto prestatore, dopo aver compiuto i migliori sforzi, dispone in relazione a tale operazione di pagamento.

(<sup>1</sup>) GU C 338 del 23.8.2021.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agenzia europea per i medicinali, Biogen Netherlands BV (C-438/21 P), Biogen Netherlands BV / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agenzia europea per i medicinali, Commissione europea (C-439/21 P), Agenzia europea per i medicinali / Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Commissione europea, Biogen Netherlands BV (C-440/21 P)**

(Cause riunite da C-438/21 P a C-440/21 P) (<sup>1</sup>)

*[Impugnazione – Salute – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di una versione generica del medicinale Tecfidera – Decisione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) recante diniego di convalida della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio – Decisione anteriore della Commissione europea in cui si dichiarava che il Tecfidera non rientrava nella stessa autorizzazione all'immissione in commercio globale del Fumaderm – Associazione di sostanze medicinali precedentemente autorizzata – Autorizzazione all'immissione in commercio successiva di un componente dell'associazione di sostanze medicinali – Valutazione dell'esistenza di un'autorizzazione all'immissione in commercio globale]*

(2023/C 164/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

(Causa C-438/21 P)

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bourgois, L. Haasbeek e A. Sipos, successivamente L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (rappresentanti: N. Carbonnelle, avocat, S. Faircliffe, solicitor, e M. Martens, advocaat), Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti), Biogen Netherlands BV (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)

(Causa C-439/21 P)

Ricorrente: Biogen Netherlands BV (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (rappresentanti: N. Carbonnelle, avocat, S. Faircliffe, solicitor, e M. Martens, advocaat), Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bourgois, L. Haasbeek e A. Sipos, successivamente L. Haasbeek e A. Sipos, agenti)

(Causa C-440/21 P)

Ricorrente: Agenzia europea per i medicinali (EMA) (rappresentanti: S. Drosos, H. Kerr e S. Marino, agenti)

Altre parti nel procedimento: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. (rappresentanti: N. Carbonnelle, avocat, S. Faircliffe, solicitor, e M. Martens, advocaat), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bourgois, L. Haasbeek e A. Sipos, successivamente L. Haasbeek e A. Sipos, agenti), Biogen Netherlands BV (rappresentante: C. Schoonderbeek, advocaat)

### Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 5 maggio 2021, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA (T-611/18, EU:T:2021:241), è annullata.
- 2) Il ricorso della Pharmaceutical Works Polpharma S.A. nella causa T-611/18 è respinto.
- 3) La Pharmaceutical Works Polpharma S.A. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla Biogen Netherlands BV e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(<sup>1</sup>) GU C 391 del 27.9.2021.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l'économie**

(Causa C-449/21 (<sup>1</sup>), Towercast)

**[«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 21, paragrafo 1 – Applicazione esclusiva di tale regolamento alle operazioni rientranti nella nozione di “concentrazione” – Portata – Operazione di concentrazione priva di dimensione comunitaria, che è inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto di uno Stato membro e che non è stata oggetto di un rinvio alla Commissione europea – Controllo da parte delle autorità garanti della concorrenza di tale Stato membro di una siffatta operazione alla luce dell'articolo 102 TFUE – Ammissibilità»]**

(2023/C 164/10)

Lingua processuale: il francese

### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Towercast

Convenuto: Autorité de la concurrence, Ministre chargé de l'économie

Con l'intervento di: Tivana Topco SA, Tivana Midco SARL, TDF Infrastructure Holding SAS, TDF Infrastructure SAS, Tivana France Holdings SAS

### Dispositivo

L'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese,

dev'essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che un'operazione di concentrazione tra imprese, priva di dimensione comunitaria, ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento, che sia inferiore alle soglie di controllo ex ante obbligatorio previste dal diritto nazionale e che non abbia dato luogo a un rinvio alla Commissione europea a norma dell'articolo 22 di detto regolamento, sia considerata da un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro come costitutiva di un abuso di posizione dominante, vietato dall'articolo 102 TFUE, tenuto conto della struttura della concorrenza su un mercato di dimensione nazionale.

(<sup>1</sup>) GU C 452 dell'8.11.2021.